

**COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO**  
**PROVINCIA DI FROSINONE**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 27 DEL 27-12-2023**

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. - ANNO 2024**

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese dicembre alle ore 19:30 e seguenti in Campoli Appennino si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti a domicilio in sessione Ordinaria.

Fatto normale appello nominale, risultano:

Pancrazia Di Benedetto	SINDACO	Presente
Federico De Benedictis	VICE SINDACO	Presente
Raffaello Benacquista	ASSESSORE	Presente
Amedeo Policella	CONSIGLIERE	Presente
Angelo Giovannangeli	CONSIGLIERE	Presente
Ernesto Pagnani	CONSIGLIERE	Presente
Adele Preziosi	CONSIGLIERE	Presente
Marco Conflitti	CONSIGLIERE	Presente
PIETRO MAZZONE	CONSIGLIERE	Assente
MAURO PREZIOSI	CONSIGLIERE	Assente
VALERIA TATANGELO	CONSIGLIERE	Assente

Totale Presenti 8    Totale Assenti 3

- Presiede il Dott.ssa Pancrazia Di Benedetto nella sua qualità di SINDACO
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Fabio Russo.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Il Sindaco espone il punto all'ordine del giorno

**PREMESSO CHE** la legge 27 dicembre 2019, n.160, art.1, comma 738, ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale IUC (composta da I.M.U., TASI e TARI) di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013 n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) che restano in vigore ed ha previsto l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) disciplinandone il relativo regime impositivo;

**CONSIDERATO CHE** la "nuova" imposta municipale propria (I.M.U.) è disciplinata nei commi da 739 a 783, art.1, della legge n.160/2019;

**PRESO ATTO CHE** l'impianto normativo così delineato, in linea generale, resta invariato, con la riproposizione dei medesimi presupposti impositivi, soggetti passivi, basi imponibili, riduzioni ed esenzioni, così come la previsione della riserva allo Stato per gli immobili di categoria D;

**VISTA** la delibera di consiglio comunale n. 4 del 31/05/2023, con la quale venivano approvate le aliquote per l'applicazione dell'I.M.U. per l'anno 2023;

**RITENUTO DI** dover confermare per l'anno 2024 le aliquote già in vigore per l'anno 2023;

**CONSIDERATO CHE** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,

n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**VISTO:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756 che ad oggi non è avvenuta;

**VISTO** il Decreto del M.E.F. 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130”*;

**PRESO ATTO CHE** l'art. 6 bis del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (G.U. Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che *“... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”*.

**VISTI, INOLTRE:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,*

*hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;*

- l’art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale “...*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione...*”;
- l’art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...)* ...”;

#### **CONSIDERATI:**

- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l’art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;

**RICHIAMATA** la Delibera C.C. n. 4 del 31.05.2023 con la quale sono state approvate per l’anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini I.M.U.;

**DATO ATTO** della volontà di mantenere, invariata la pressione tributaria;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

**DATO, INOLTRE, ATTO** del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in data **07/12/2023** verbale n. 16 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

**VISTA** la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**ACQUISITO** il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.gl. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, ai sensi dell’art. 147 *bis* primo comma del medesimo decreto LGS, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo:

dott.ssa Pancrazia Di Benedetto;  
Rag. Anna Giovanna D’Ambrosio;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, palesamente resi dagli 8 consiglieri presenti e votanti;

## D E L I B E R A

**1. DI CONFERMARE**, per l'anno di imposta 2024, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'I.M.U.:

<b>Aliquota/Detrazione</b>	<b>Misura</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	<b>Esenti</b>
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,6 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D/10	1 per mille
Fabbricati inagibili o inabitabili, storici o di interesse storico	<b>8 per mille</b>
Fabbricati concessi in comodato d'uso gratuito (art. 1, c. 747, lett. c) della Legge n. 160/2019)	<b>5.3 per mille</b>
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Altri fabbricati	10,6 per mille
Terreni	Esenti
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**2. DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*" (G.U. Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

### IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione palese dal seguente esito: consiglieri presenti n. 8, voti favorevoli n. 8, contrari n.0, astenuti n. 0, delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000.

PARERI SI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA DEL D.LGS. N. 267/00

SETTORE TRIBUTI

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: Favorevole

Il Responsabile  
Dott.ssa Pancrazia Di Benedetto

---

PARERI SI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA DEL D.LGS. N. 267/00

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, esprime parere: Favorevole

Il Responsabile  
Anna D'Ambrosio

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco**

*Dott.ssa Pancrazia Di Benedetto*

.....

**Il Segretario Comunale**

*Fabio Russo*

.....

---

# Prospetto aliquote IMU - Comune di CAMPOLI APPENNINO

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

ID Prospetto 5149 riferito all'anno 2024

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.5%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1.06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1.06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1.06%

## Elenco esenzioni indicate dal comune

Immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019) al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

**Documento generato il 6/12/2023 alle 12:15:32**